

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale recante “Norme in materia di cinema e audiovisivo”

Analisi degli articoli

Art. 1

Oggetto

Norma di principio, che definisce l'oggetto della legge al fine di favorire l'attività cinematografica e audiovisiva in relazione alle esigenze dei cittadini e alla valorizzazione del territorio, con particolare riferimento allo sviluppo culturale, alla produzione e diffusione cinematografica nonché allo sviluppo del sistema degli esercizi cinematografici.

Art. 2

Finalità e obiettivi

Norma di principio che definisce le finalità e gli obiettivi della legge per promuovere e sviluppare il settore cinematografico e audiovisivo regionale, lungo tutta la filiera produttiva.

Art. 3

Promozione e sviluppo di nuove competenze

La Regione al fine di favorire la crescita dell'industria cinematografica e audiovisiva promuove e sostiene lo sviluppo di nuove competenze tecniche professionali nonché la qualificazione e il rafforzamento delle competenze già in essere.

Art. 4

Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva

La Regione promuovere e sostiene l'attività cinematografica e audiovisiva mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati aventi o meno scopo di lucro per:

- a) Eventi in grado di accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico;
- b) Attività di ricerca, catalogazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
- c) Progetti di alfabetizzazione;
- d) Diffusione delle opere cinematografiche di particolare interesse culturale e regionale.

Art. 5

Promozione dell'industria e delle attività nel settore multimediale

La norma individua le azioni che la Regione mette in campo per promuovere le nuove industrie ad alto contenuto tecnologico e culturale, con particolare attenzione allo sviluppo dell'imprenditorialità lungo tutta la filiera produttiva, alla ricerca, all'innovazione tecnologica nonché all'attrazione di investimenti produttivi per l'insediamento di imprese e l'offerta di nuove opportunità occupazionali e professionali.

La Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati aventi o meno scopo di lucro.

Art. 6

Sostegno all'esercizio cinematografico

La Regione sostiene, mediante la concessione di contributi a soggetti privati aventi o meno scopo di lucro, l'esercizio cinematografico attribuendogli un importante ruolo di luogo di aggregazione sociale e culturale.

Art. 7

Convenzioni

La Regione riconosce la convenzione quale strumento per gestire alcune attività, nel rispetto degli obiettivi del programma triennale

Art.8

Emilia Romagna Film Commission

La Regione esercita direttamente le attività di Film Commission al fine di creare le condizioni per attrarre le produzioni cinematografiche e audiovisive in Emilia Romagna.

Art.9

Partecipazione ad Associazione per Film Commission

La Regione è autorizzata ad aderire alla Associazione per Film Commission subordinando tale adesione alle seguenti condizioni:

- Che l'associazione non persegua fini di lucro;
- Che l'associazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

A tal fine si prevede una quota di adesione di 2.000 euro, nonché la concessione di un contributo associativo annuale.

Art.10

Fondo per l'audiovisivo

Viene istituito il fondo regionale per l'audiovisivo al fine di sostenere e promuovere la produzione cinematografica e audiovisiva in Emilia-Romagna, riconoscendo tale attività quale fattore strategico per la valorizzazione economica delle risorse imprenditoriali, professionali, culturali e ambientali della regione.

Art.11

Tipologie di intervento regionale

La Regione promuove le finalità della presente legge, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 e 10, mediante la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati aventi o meno scopo di lucro che operano nel settore del cinema e dell'audiovisivo

Le attività di cui all'art. 8 sono attuate direttamente dalla Regione.

Art.12

Programma regionale triennale

Norma che descrive le modalità di programmazione degli interventi regionali previsti dalla presente legge.

Art.13

Clausola valutativa

Introduce la clausola valutativa.

Art. 14

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999

Introduce modifiche alla norma vigente.

Art. 15

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

Introduce modifiche alla norma vigente

Art. 16

Norme transitorie

Dispone i termini di entrata in vigore della legge. Il primo programma triennale trova applicazione a far data dal primo gennaio 2015. Per l'anno 2014 le azioni di cui al programma triennale non saranno finanziate in quanto il programma annuale delle leggi di settore approvato e in corso di esecuzione nel 2014 non è in contrasto con la presente norma.

Art. 17

Disposizioni finanziarie

Per dare copertura a quanto disposto dall'art. 9 comma 4 della presente legge sono accantonate risorse pari a 2.000,00 euro nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti" elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014- 2016.

Per dare copertura agli interventi previsti agli art. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono accantonate risorse pari a 1.008.000,00 euro nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti", elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016. Tali risorse costituiscono un limite complessivo di spesa.

Le risorse necessarie a dare copertura agli interventi di cui all'art. 3 sono assicurate nell'ambito degli stanziamenti allocati nell'UPB 1.6.4.2.25.245 "Accesso al sapere, istruzione e formazione professionale" relativamente ai capitoli della L.R. 12/03.

Per gli esercizi successivi al 2016, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti normalmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della LR 40/2001.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale 2° esercizio (1)	Pluriennale 3° esercizio (1)
Nuove o maggiori spese correnti (art./artt.)	2.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00
Nuove o maggiori spese d'investimento (art./artt.)			
Minori entrate (art./artt.)			
<i>Totale oneri da coprire</i>	2.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali	2.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
<i>Totale mezzi di copertura</i>	2.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00

(1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.